

Causa C-220/05

Jean Auroux e altri contro Commune de Roanne

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal administratif de Lyon)

«Appalti pubblici — Direttiva 93/37/CE — Aggiudicazione senza previo bando di gara — Convenzione per la realizzazione di un’operazione di sistemazione urbanistica conclusa tra due amministrazioni aggiudicatrici — Nozioni di “appalti pubblici di lavori” e di “opere” — Modalità di calcolo del valore dell’appalto»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 15 giugno 2006 . . .	I - 387
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007	I - 412

Massime della sentenza

- 1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37 — Appalti pubblici di lavori — Nozione [Direttiva del Consiglio 93/37, art. 1, lett. a)]*

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37 — Ambito di applicazione*
(Direttiva del Consiglio 93/37, art. 6)
3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37 — Ambito di applicazione*
[Direttiva del Consiglio 93/37, art. 1, lett. a)]

1. Una convenzione con cui una prima amministrazione aggiudicatrice affida ad una seconda amministrazione aggiudicatrice la realizzazione di un'opera costituisce un appalto pubblico di lavori ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, indipendentemente dal fatto che sia previsto o no che la prima amministrazione aggiudicatrice sia o divenga proprietaria in tutto o in parte di tale opera.

(v. punto 47, dispositivo 1)

2. Per determinare il valore di un appalto ai fini dell'art. 6 della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, occorre prendere in considerazione il valore totale dell'appalto di lavori dal punto di vista di un potenziale offerente, il che include non soltanto l'insieme degli

importi che l'amministrazione aggiudicatrice dovrà pagare, ma anche tutti gli introiti che proverranno da terzi.

(v. punto 57, dispositivo 2)

3. Un'amministrazione aggiudicatrice non è dispensata dal fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori previste dalla direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, per il fatto che, in conformità al diritto nazionale, la convenzione riguardante l'opera da realizzare può essere conclusa soltanto con determinate persone giuridiche, che abbiano esse stesse lo status di amministrazione aggiudicatrice e che saranno tenute, a loro volta, ad applicare le dette procedure per aggiudicare eventuali appalti susseguenti.

(v. punto 68, dispositivo 3)